

COMUNE DI STIMIGLIANO

Provincia di Rieti

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 – Art.193 del D.Lgs.18/8/2000 n°267".

L'Organo di Revisione Economico-Finanzaria del Comune di Stimigliano, nella persona del sottoscritto dott. Luigi Saccoccia, Revisore Unico nominato con deliberazione del Consiglio comunale n°21 del 7/6/2019 per il triennio 2019/2021,

al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del D.Lgs.18/8/2000 n°267;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 – Art.193 del D.Lgs.18/8/2000 n°267" trasmessa in data 17/7/2019 per il prescritto parere di competenza dell'organo di revisione;

Visto il D.Lgs.18/8/2000 n°267 e richiamato, in particolare, l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Richiamati:

- l'art. 175, comma 8, del D.Lgs.18/8/2000 n°267 il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per l'asestamento generale di bilancio;
- l'art. 193, comma 2 del D.Lgs.18/8/2000 n°267 il quale prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Preso atto che nella proposta di deliberazione in oggetto viene evidenziata:

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, ricompresi nelle fattispecie indicate all'art. 194 del D.Lgs.18/8/2000 n°267 da riconoscere o da finanziare ovvero di debiti fuori bilancio rateizzati e non pagati;
- la conferma negli importi precedentemente determinati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, del Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al Principio applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), in mancanza di aumenti di entrate di dubbia esigibilità a seguito del presente asestamento;
- conseguentemente, il permanere degli equilibri di bilancio, senza necessità di variazioni;

Visto il parere favorevole rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visti:

- il D.Lgs.18/8/2000 n°267;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
- i principi contabili, generali e applicati, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto

Ceprano 19 Luglio 2019

L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott. Luigi Saccoccia

